



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Napoli*

Prot.(vedasi stampigliatura laterale) Area II Staff 1

Napoli, (data del protocollo)

A mezzo posta elettronica certificata

Ai Segretari comunali e agli Ufficiali elettorali dei Comuni dell'area metropolitana di Napoli

LORO SEDI

e, p.c.

Alla Presidenza della Corte d'appello di

NAPOLI

Alla Questura

Al Comando provinciale dei Carabinieri

Al Comando provinciale della Guardia di Finanza

NAPOLI

CIRCOLARE N.51/ Elez. politiche 2022

Oggetto: Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica di domenica 25 settembre 2022. Adempimenti in materia di propaganda elettorale.

In vista delle consultazioni elettorali in oggetto, si richiamano i principali adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia di propaganda elettorale.

1) Delimitazione e assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda elettorale

L'art. 1, comma 400, lettera h), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), ha apportato modifiche alla legge 4 aprile 1956, n. 212, per effetto delle quali sono stati soppressi gli spazi per le affissioni di propaganda indiretta e sono stati ridotti quelli per le affissioni di propaganda diretta.

Tanto premesso, le Giunte comunali, ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge n. 212/1956 citata, **tra il 33° e il 31° giorno precedente quello della votazione**, e quindi **tra martedì 23 e giovedì 25 agosto 2022**, devono provvedere a individuare, delimitare - in ogni centro abitato con popolazione superiore a 150 abitanti - e a ripartire, tra i partiti e gruppi politici che parteciperanno alle elezioni



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

con liste di candidati e candidature uninominali, gli spazi per l'affissione di stampati, giornali murali o altri e di manifesti di propaganda.

2

In particolare, le Giunte dovranno provvedere, **entro due giorni** dalla ricezione delle comunicazioni sull'ammissione delle candidature, all'assegnazione di sezioni dei predetti spazi distintamente **per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica**.

In relazione al sistema elettorale come modificato dalla legge 3 novembre 2017, n. 165, per la Camera e il Senato, ciascun candidato uninominale e ciascuna lista collegata al candidato stesso hanno diritto all'assegnazione di distinti spazi. Per ottimizzare l'assegnazione degli spazi di propaganda elettorale e per consentire agli elettori di associare più agevolmente i nominativi dei candidati uninominali alle liste rispettivamente collegate, si ritiene che i tabelloni per l'affissione dei manifesti di propaganda di ciascun candidato uninominale siano affiancati da quelli delle liste rispettivamente collegate, seguendo lo stesso ordine progressivo risultante dai sorteggi che verrà riportato sui manifesti e sulle schede di voto (candidato uninominale sorteggiato con il numero uno e le liste ad esso collegate in ordine di sorteggio, a seguire candidato uninominale sorteggiato con il numero due con le liste collegate e così di seguito).

Pertanto, non appena l'Ufficio centrale circoscrizionale (per l'elezione della Camera dei deputati) e l'Ufficio elettorale regionale (per l'elezione del Senato della Repubblica) - a seguito delle decisioni dell'Ufficio elettorale centrale nazionale sugli eventuali ricorsi o dello scadere del termine per ricorrere - avranno comunicato le candidature uninominali e le liste di candidati definitivamente ammesse, con i rispettivi contrassegni e numeri d'ordine definitivi risultanti dai sorteggi, questa Prefettura avrà cura di trasmettere tali dati a codesti Comuni, al fine dell'assegnazione degli spazi di propaganda elettorale da parte delle rispettive Giunte.

2) Inizio della propaganda elettorale, riunioni elettorali e divieto di alcune forme di propaganda

Dal 30° giorno precedente a quello della votazione, e quindi da venerdì 26 agosto 2022, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 212/1956, sono vietati:

- il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
- ogni forma di propaganda luminosa mobile.

Dal medesimo giorno, ai sensi dell'art. 7, primo comma, della legge 24 aprile 1975, n. 130, possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore.



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo

di Napoli

3

3) Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili

Sempre **da venerdì 26 agosto 2022**, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, secondo comma, della legge n. 130/1975 citata, e cioè per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9,00 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente, salvo diverse motivate determinazioni più restrittive adottate da parte di codesti enti relativamente agli orari anzidetti.

Inoltre, ai sensi dell'art. 59, comma 4, del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (*Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada*), come modificato dall'art. 49 del d.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, la propaganda elettorale mediante altoparlante installato su mezzi mobili è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.

4) Uso di locali comunali

A decorrere dal giorno di indizione dei relativi comizi, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, i comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e movimenti politici presenti nella competizione elettorale, in misura eguale tra loro, i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.

5) Agevolazioni fiscali

Nei novanta giorni precedenti all'elezione, ai sensi dell'art. 18, comma 2, della citata legge n.515/1993, per il materiale tipografico, per l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani e periodici, per l'affitto dei locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, commissionati dai candidati o dai rispettivi partiti o movimenti politici, si applica l'aliquota IVA del 4 per cento.

6) Diffusione di sondaggi demoscopici

Nei 15 giorni precedenti alla data di votazione, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e quindi **a partire da sabato 10 settembre 2022** e sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito della consultazione popolare e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo antecedente a quello del divieto.



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

7) Inizio del divieto di propaganda

Ai sensi dell'art. 9, primo comma, della legge n. 212/1956 citata, **nel giorno precedente e in quello della votazione**, e quindi **da sabato 24 settembre a domenica 25 settembre 2022**, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.

Ai sensi del secondo comma del medesimo art. 9 della legge n. 212/1956, **nel giorno della votazione**, è altresì vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di metri 200 dall'ingresso delle sezioni elettorali.

È consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici esclusivamente nelle bacheche poste in luogo pubblico purché regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali (vedi capitolo I, paragrafo 6, della circolare a carattere permanente n. 1943/V dell'8 aprile 1980).

8) Rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici

L'attività di istituti demoscopici volta a rilevare, all'uscita dai seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, a fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni.

La rilevazione stessa, tuttavia, deve avvenire a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferire in alcun modo con l'ordinato afflusso e deflusso degli elettori.

Il Ministero dell'Interno ritiene, peraltro, che l'eventuale presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la rilevazione dei risultati degli scrutini possa essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione (e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione), purché in ogni caso non venga turbato il regolare svolgimento dello scrutinio.

* * *

Si prega di diffondere il contenuto della presente ai rappresentanti dei partiti e movimenti politici e agli organi di stampa ed emittenti radiotelevisive locali.

Il Dirigente dell'Ufficio elettorale provinciale
Vice Prefetto
(S. di Martino)